

COMUNE DI GALLIATE
C.A.P. 28066
Provincia di Novara



Piazza Martiri della Libertà, 28
Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725
e-mail:comune@comune.galliate.no.it
sito:www.comune.galliate.no.it
Settore Affari Generali
Ufficio Segreteria generale

Al Collegio dei Revisori del Conto
SEDE
e, p.c.

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Mainini Paola
SEDE

Oggetto: relazione sulle passività potenziali derivanti da contenziosi; situazione al mese di febbraio 2022.

1. Premessa.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - punto 5.2 lettera h), «nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa». In tale situazione, «l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso».

In considerazione di quanto previsto dal su richiamato principio contabile, si rende necessario procedere a una sintetica rassegna dei contenziosi nei quali il comune di Galliate è parte processuale passiva, al fine di verificare le probabilità di soccombenza dell'Ente e di stabilire l'ammontare delle somme da appostare nell'apposito «fondo rischi». Nella ricognizione si è tenuto conto, esclusivamente, delle vicende processuali e delle loro implicazioni sul bilancio dell'ente, in termini di maggiori oneri, senza alcun riferimento alle implicazioni di tipo strettamente contabile.

2. Contenziosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

I procedimenti pendenti dinanzi al giudice civile sono i seguenti:

1) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara dal Signor **CARMAGNOLA + ALTRI** per il risarcimento dei danni causati dal presunto, illegittimo, posizionamento di condutture e manufatti. (Comune di Galliate terzo chiamato in causa).
La lite è stata definita in primo grado con la Sentenza n. 823, pubblicata in data 24.10.2016, che ha rigettato tutte le domande proposte da parte attrice, compensando le spese tra le parti.

2) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara da **DUE COLONNE S.R.L.**, con atto di citazione proposto in data 5 marzo 2019.
L'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità solidale e concorsuale del comune di Galliate e di EDO'S s.r.l. per immissioni nocive ex art. 844 c.c. provenienti dalla pizzeria/ristorante Edo's e, per l'effetto, ha

chiesto di condannare i convenuti, in solido, risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* a seguito dell'intollerabilità delle immissioni di fumo e posa di cenere/fuliggine, con valutazione equitativa degli stessi, ex art. 1226 cod. civ.

L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 2 aprile 2019, ha scelto di non costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio dell'Ente non è stata ritenuta idonea a modificare l'esito di un giudizio essenzialmente basato su materiale documentale. Inoltre, avrebbe comportato per il comune di Galliate un costo per onorari pari a circa 6.000 euro, ossia superiore a quello derivante da una eventuale sentenza di condanna: costo che sarebbe aumentato in caso di soccombenza e condanna alle spese di lite.

3) Contenzioso derivante dall'istanza di mediazione presentata dall'avv. Loriania Zanuttigh, in nome e per conto del Signor **BOZZOLA Lino Giuseppe**.

Trattasi di pretesa avente ad oggetto la sistemazione, a cura e spese del comune di Galliate, di aree di proprietà dell'istante.

Il valore della pretesa è stato, indicativamente, determinato in un importo compreso tra euro 10.000,00 ed euro 25.000,00. Alla presentazione dell'istanza di mediazione non ha fatto seguito l'instaurazione di alcun giudizio in quanto, seppur in via ancora informale, è stato convenuto che l'Amministrazione effettui le opere necessarie alla sistemazione delle aree e che l'istante rinunci a far valere le proprie pretese in sede giudiziale. Il rischio che l'Ente debba sostenere un onere economico appare, al momento, limitato

4) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara – sezione lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dall'avv. Cavalleri per conto del **DIPENDENTE del Servizio Polizia Locale -omissis-** per l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni cinque irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari in data 7 settembre 2020.

L'Ente, con Sentenza n. 90/2021, è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.395,10; le Parti hanno definito di addivenire ad una soluzione che, a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa e posizione, preveda il pagamento della somma di Euro 4.065,40, comprensiva di Iva e ritenuta di acconto. La vertenza può considerarsi estinta, dato atto dell'avvenuto pagamento, si ribadisce in via transattivi, della somma di Euro 4.065,40 (mandato n. 4409 del 8/11/2021).

5) Precontenzioso esistente con la società **BUTTERFLY s.s a.d.r.l.** cui era stata affidata in concessione la gestione delle piscine comunali.

A seguito della risoluzione del contratto di concessione, il comune di Galliate ha chiesto al concessionario il risarcimento dei danni subiti per effetto dello scioglimento anticipato del rapporto negoziale e della mancata realizzazione delle opere elencate nell'offerta presentata in sede di gara.

Con determinazione n. 231 dell'11 novembre 2020, il comune di Galliate ha incaricato l'avv. Pagni, del foro di Novara, della tutela dei propri interessi. La controversia si è conclusa con un accordo transattivo, sancito con deliberazione di Giunta n.96 del 5 luglio 2021.

All'esito dell'accordo, l'Ente ha incamerato la somma di Euro 4.500,00 con accertamento n. 586/2021, reversale n. 3374/2021 ed emissione di fattura di vendita con applicazione IVA.

6) Contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Novara - sezione lavoro, con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dall'avv. Danieli, del foro di Novara, per conto del **DIPENDENTE del Servizio Polizia Locale – omissis -** per l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 114 del 10.12.2020, avente ad oggetto il trasferimento del ricorrente dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni (ove svolgeva le mansioni di autista scuolabus) e per il riconoscimento delle asserite differenze retributive, da calcolarsi a mezzo di CTU contabile. Sussiste il rischio che l'Ente possa sostenere un onere economico a seguito di condanna al risarcimento delle differenze retributive (previo riconoscimento delle pretese del ricorrente) ed alle spese del giudizio, in caso di soccombenza. L'Ente ha incaricato lo Studio Correnti di Novara, con deliberazione di Giunta n. 178 dell'8.11.2021 e successiva determinazione n. 955 del 23.11.2021 è stato conferito incarico all'Avv. Alberto Pellegrini del Foro di Novara. In data 8 febbraio 2022 si è tenuta la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Contenziosi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.

In via preliminare, si osserva che non costituiscono oggetto della presente rassegna i giudizi dichiarati perenti, analiticamente elencati nella relazione relativa all'anno 2017. Relativamente ai giudizi non perenti, si rappresenta quanto segue.

1) Contenzioso promosso dinanzi al TAR Piemonte da **PLAYA DI VALVERDE s.r.l.** per l'annullamento di una ordinanza di sospensione di lavori edili.

Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto del TAR Piemonte n. 2726 del 19 settembre 2012: la perenzione è stata tuttavia revocata, con nuova iscrizione del ricorso sul ruolo di merito, dal decreto del TAR Piemonte 18 marzo 2013, n. 500.

La lite è pendente in primo grado.

Alla luce degli atti di causa, le probabilità di soccombenza dell'Ente risultano, in base ad un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Da tale contenzioso non può derivare, per l'Ente, alcun onere fatto salvo il pagamento delle spese del giudizio, ove non compensate, in caso di sentenza di primo grado che accolga le ragioni del ricorrente.

2) Ulteriore contenzioso promosso con ricorso dinanzi al TAR Piemonte da **PLAYA DI VALVERDE s.r.l.**, con il quale è stata impugnata l'Ordinanza-diffida dirigenziale n. 28 del 02/03/2021 avente ad oggetto: "*Diffida non rinnovabile alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà del Comune di Galliate, in strada vicinale Mezzanino*", emanata dal Responsabile del Settore Programmazione Territoriale, chiedendone l'annullamento previa sospensione. L'Ente si è costituito in giudizio con deliberazione in data 10 maggio 2021, n. 61.

Ad oggi, si è tenuta una prima udienza di comparizione in data 8 giugno scorso; la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva ed è stato fissato il merito per il giorno 1 dicembre 2021 in modo da consentire l'esecuzione dei lavori necessari al ripristino della legalità.

Da tale contenzioso non può derivare, per l'Ente, alcun onere fatto salvo il pagamento delle spese del giudizio, ove non compensate, in caso di sentenza di primo grado che accolga le ragioni del ricorrente.

3) Contenzioso promosso dinanzi al TAR Piemonte (Sez. II, n. 985/20 R.G.) da **POLI DORIANA MARIA+1** per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 140 del 1° dicembre 2020, a firma dell'avv. Bolognesi del foro di Novara.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2021, incaricando della propria difesa l'avv. Cristina Roggia dello studio Dal Piaz di Torino. Ad oggi, a seguito della proposta di controparte di addivenire ad una compensazione delle spese, si è ritenuto di non aderire alla stessa, sulla base del rilievo che il provvedimento gravato (Ordinanza Dirigenziale n. 140 del 1° dicembre 2020) si è rivelato corretto - tanto che i ricorrenti hanno richiesto ed ottenuto permesso di costruire in sanatoria - e che l'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del Tar del 12.01.2021.

4. Contenziosi instaurati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

1) Contenzioso promosso dinanzi al Consiglio di Stato, mediante ricorso al Presidente della Repubblica, ex art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, da **VARALLINO REAL ESTATE s.r.l.** per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 19 del 13 luglio 2015 adottata dal comune di Galliate.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale 9 dicembre 2015 n. 244, incaricando della propria difesa l'avv. prof. Massimo Andreis del foro di Torino.

Il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 2704 reso nell'adunanza del 30 novembre 2016, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria datata 2 marzo 2020, a firma dell'avv. prof. Andreis, inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, l'Amministrazione ha proposto le proprie argomentazioni difensive,

Alla luce degli atti di causa, le probabilità di soccombenza dell'Ente risultano, in base ad un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Da tale contenzioso potrebbe derivare, per l'Ente, l'onere di risarcire le spese di giudizio.

2) Contenzioso promosso dinanzi al Consiglio di Stato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dalle Signore **CICCONI Francesca e LA ROCCA Giuseppina**, rappresentate e difese dall'avv. Bottacchi del Foro di Milano, per l'annullamento del provvedimento datato 5 settembre 2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Programmazione Territoriale, con il quale il comune di Galliate ha respinto le istanze presentate, rispettivamente, in data 12 dicembre 2018 e 20 maggio 2019, dalle ricorrenti per l'annullamento, in via di autotutela, della sanzione di euro 6.095,88, applicata nei loro confronti a norma dell'art. 42, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

L'Amministrazione ha deciso di resistere al ricorso con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2020, incaricando della propria difesa l'avv. Martino del foro di Torino.

Con la relazione del Ministero delle Infrastrutture 16729 del 14 ottobre 2019 è stata chiusa l'istruttoria ed è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Nella relazione ministeriale il ricorso è stato considerato «*improcedibile per tardività, inammissibile e infondato*», sicché le probabilità di soccombenza dell'Ente appaiono, in base a un giudizio prognostico, estremamente ridotte.

Con nota del 31 agosto 2021, l'Avv. Martino ha informato che il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio, senza entrare ancora nel merito della questione; ha infatti disposto che la memoria controdeduttiva dell'Ente, unitamente ai documenti, vengano trasmessi alle ricorrenti, perché possano depositare controdeduzioni e replica. Successivamente il Consiglio di Stato renderà un parere nel merito.

Da tale contenzioso potrebbe derivare, per l'Ente, l'onere di risarcire le spese di giudizio.

5. Contenziosi dinanzi al giudice tributario.

1) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dall'**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD** per l'annullamento del diniego di rimborso dell'IMU relativa all'anno 2012.

Nel procedimento, l'Ente ha veste processuale di resistente.

Il valore della lite è pari a euro 11.278,00.

La pretesa del contribuente è stata rigettata in primo grado, con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara, sez. III, del 26 giugno 2014, n. 201, e in appello con sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 5 aprile 2016, n. 36.

Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per Cassazione.

L'Amministrazione si è costituita dinanzi alla Suprema Corte con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 23 gennaio 2017, incaricando della propria difesa l'avv. Fogagnolo.

Con ordinanza n. 757/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa, condannando la ricorrente al pagamento, delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre spese forfetarie e oneri di legge.

2) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **GALLIA s.r.l.** per l'annullamento di avviso di accertamento, ai fini IMU, relativo all'anno 2013, con il quale è stato contestato l'omesso versamento del tributo.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio, con deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 18 settembre 2019, incaricando della propria difesa il Responsabile del Settore Finanze, con l'ausilio del Segretario Generale. Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza in data 6 febbraio 2020.

La lite tributaria è stata definita con sentenza n. 79 del 6 febbraio 2020, depositata in data 5 giugno 2020, che ha rigettato integralmente il ricorso.

Il pronunciamento non è stato impugnato in appello dal contribuente e, pertanto, deve considerarsi passato in giudicato.

Da tale contenzioso non può, pertanto, derivare per l'Ente alcun onere.

3) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **GALLIA s.r.l.** per l'annullamento di avvisi di accertamento, ai fini IMU e TASI. Il contenzioso è definito;

alla società sono stati notificati tutti i provvedimenti IMU e TASI dal 2013 sino all'annualità 2020 compresa, ed il contribuente ha richiesto la rateazione di tutte le somme richieste con i provvedimenti emessi e notificati per gli anni d'imposta dal 2013 al 2020, autorizzata con provvedimenti in data 27/09/2021.

Per l'anno 2015, al contrario, il contribuente, pur avendo notificato i ricorsi per gli accertamenti IMU e TASI, non si è successivamente costituito nei termini innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, per cui i ricorsi sono inammissibili e non hanno avuto seguito.

4) Contenzioso promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara dalla società **AM s.r.l.** (incorporata nella società **MONTIPO' TRADING s.r.l.**) per l'annullamento dell'avviso di accertamento, ai fini IMU n. 1165/2019, emesso in data 28 novembre 2019, relativo all'anno 2014.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con deliberazione di Giunta comunale n.175 del 12 ottobre 2020, incaricando della propria difesa la responsabile del Settore Finanze, con l'ausilio del Segretario Generale.

La lite tributaria è stata definita con Sentenza 74/07/2021 pronunciata in data 4 marzo 2021 e depositata in data 8 aprile 2021, notificata in data 27 maggio 2021, con cui la Commissione Provinciale Tributaria di Novara ha accolto, a spese compensate, il ricorso proposto dalla società avverso l'accertamento IMU 2014.

Parimenti è stata pronunciata sentenza 65/02/2021, notificata in data 27 maggio 2021, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha annullato l'avviso di accertamento TASI emesso dall'Ente nei confronti della medesima società, condannando l'Ente anche alle spese di lite, oltre Iva e Cassa professionale.

L'Ente, con deliberazione di Giunta n. 103 del 19 luglio 2021, ha ritenuto necessario provvedere a proporre appositi ricorsi in appello avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara nei predetti contenziosi, ai fini di salvaguardare le pretese impositive dell'Ente, ai sensi degli artt. 49 ss. D.Lgs. 546/1992, affidando la rappresentanza del Comune allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso il Comune in altri contenziosi tributari e che garantisce, a fronte dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia. Al momento, non sono note le date di trattazione delle udienze.

La Commissione Tributaria Provinciale, con ordinanze collegiali n. 148/2021 sez. 2, per la TASI, e n. 149/2021, sez. 2, per l'IMU, depositate entrambe il 23/11/2021, ha rinviato i procedimenti a nuovo ruolo, verosimilmente in attesa della trattazione in appello dei ricorsi per l'annualità 2014 e del relativo pronunciamento da parte della Commissione Tributaria Regionale di Torino.

6. Conclusioni.

Disaminati gli atti d'ufficio, è possibile affermare che esistono giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa, tributaria) e giudizi già definiti con sentenza passata in giudicato dai quali possono scaturire per l'Ente, entro la data di chiusura dell'esercizio o negli esercizi successivi, oneri significativi. Di tali oneri occorre tener conto nella determinazione del fondo rischi di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - punto 5.2 lettera h).

Galliate, 17 marzo 2022

Il Segretario Generale
dott.ssa Federica Sementilli



